



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato per l'Industria,
l'Artigianato e il Commercio

LEGGE TESTO UNICO

Disciplina del commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale della Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale.
2. La presente legge intende dare piena attuazione al principio di tutela e garanzia dell'iniziativa economica privata sancito dall'articolo 10 della Legge 8 luglio 1974 n.59, nonché rendere efficiente, moderna, equilibrata e qualificata la rete distributiva commerciale, incentivando anche l'evoluzione tecnologica dell'offerta.

Art. 2

(Definizione di commercio)

1. Ai fini della presente legge, si definisce commercio l'esercizio della intermediazione nella circolazione dei beni oggettivamente rilevanti agli effetti dell'attività commerciale, l'esercizio di attività ausiliarie e la predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni.
2. L'esercizio di tale attività si realizza quando vi sia il trasferimento di uno o più beni da un soggetto ad un altro a cui corrisponde una controprestazione onerosa.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Sono considerati commercianti coloro i quali intervengono nell'intermediazione dei beni a qualsiasi titolo.
2. Non sono considerati commercianti coloro i quali alienano occasionalmente beni che siano serviti per soddisfare esigenze proprie o della propria famiglia.
3. Pur compiendo atti di commercio, non sono soggetti alle norme della presente legge:
 - a) i titolari di licenza industriale che vendono all'ingrosso gli articoli di propria produzione e gli accessori complementari;
 - b) i produttori agricoli, gli allevatori ed i coltivatori diretti che vendono nel proprio fondo i prodotti agricoli e zootecnici di propria produzione;

- c) i titolari di licenza artigianale che vendono all'ingrosso o al dettaglio nel luogo di produzione, gli articoli da loro prodotti;
 - d) le società consortili giuridicamente costituite nella Repubblica di San Marino che vendono presso la propria sede all'ingrosso o al dettaglio le merci prodotte dall'attività dei soci dei consorzi coerenti con gli scopi sociali degli stessi.
 - e) coloro che, prestando opera volontaria, vendono giornali, pubblicazioni ed altri articoli per conto di partiti politici, enti giuridicamente riconosciuti, enti senza fini di lucro, che perseguono scopi umanitari, sociali, di ricerca o scientifici, chiese, comunità religiose ed associazioni, a scopo di propaganda politica, sindacale, culturale, religiosa;
 - f) lo Stato e gli Enti pubblici.
4. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio, i procacciatori d'affari, i mediatori ed i commissionari, per quanto non diversamente previsto dalla legge 31 ottobre 1990 n. 125, sono soggetti alle disposizioni della presente normativa.
5. L'esercizio saltuario di attività commerciale è disciplinato da apposito regolamento emanato dalla Commissione del Commercio.

Art. 4

(Modalità di esercizio dell'attività commerciale)

1. L'attività commerciale può essere esercitata quale:
- a) commercio al dettaglio;
 - b) commercio all'ingrosso;
 - c) commercio elettronico;
 - d) intermediazione commerciale e attività ausiliarie.

Art. 5

(Definizione di commercio al dettaglio)

1. Per commercio al dettaglio si intende l'attività di colui che acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, il quale è colui che acquista beni per soddisfare bisogni personali propri o della propria famiglia o di altri senza alcuna remunerazione.
2. Ogni soggetto economico può essere titolare di un'unica licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio, da esercitarsi al massimo in due distinte sedi.
- L'esercizio dell'attività commerciale in due distinte sedi da parte dell'operatore commerciale dovrà essere condotto in maniera tale che:
- a) l'attività sia chiaramente riconducibile in capo al medesimo operatore;
 - b) entrambe le attività abbiano pubblicata la medesima denominazione;
 - c) i beni commercializzati nei due punti vendita siano coerenti, affini e complementari, chiaramente riconducibili ad uno stesso progetto aziendale;
 - d) i locali siano dotati dei necessari requisiti di idoneità.
3. L'esercizio del commercio al dettaglio, qualora sia previsto nell'oggetto della licenza, consente l'esercizio delle attività di servizio affini ovvero connesse all'attività principale, così come definite dal successivo articolo 67.
4. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio non può avere rapporti di lavoro dipendente, né esercitare attività professionale autonoma, né essere titolare di altra licenza, fatti salvi i casi specificamente previsti nell'Allegato "A" alla presente Legge.

Commento [ar1]: nuovo

Art. 6

(Modalità di esercizio del commercio al dettaglio)

1. Il commercio al dettaglio può svolgersi nelle seguenti forme:
- a) esercizio commerciale aperto al pubblico;
 - b) per mezzo di apparecchi automatici;

- c) tramite sistemi di comunicazione quali mezzi informatici e telematici, corrispondenza e televisione;
- d) in forma ambulante su suolo pubblico;
- e) presso il domicilio del consumatore o in altra sede diversa dalle aree pubbliche.

Art. 7

(Dei titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico)

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia.

2. Per le persone giuridiche titolari di licenza commerciale di cui al precedente comma, è requisito indispensabile che le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale siano possedute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

3. In deroga a quanto sopra, è consentita la costituzione di società a responsabilità limitata o di società per azioni con azioni nominative in cui persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino o persone giuridiche non di diritto sammarinese possano detenere quote o azioni di maggioranza fino alla totalità del capitale sociale. Tali quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario.

L'autorizzazione è concessa solo se l'attività della società così costituita è finalizzata a raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano di Valorizzazione del Commercio, così come previsto al successivo art. 21, contribuendo in maniera decisiva allo sviluppo del commercio sammarinese.

I soggetti interessati devono presentare le proprie proposte, sostenute e comprovate da specifico piano aziendale, al Comitato d'Esame istituito al successivo art.21.

4. Le società anonime esercenti l'attività di cui al precedente primo comma devono attestare, attraverso la nominatività delle azioni, la residenza in territorio sammarinese dei soci titolari delle azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

5. In deroga a quanto previsto nei superiori secondo e quarto comma, le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale possono essere possedute da società commerciali le cui quote o azioni di maggioranza sono detenute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

6. In deroga a quanto previsto nei superiori secondo e quarto comma, le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale possono essere possedute, previo nulla osta del Congresso di Stato, da società consortili giuridicamente costituite nel territorio della Repubblica di San Marino ai sensi della normativa sammarinese che regola il settore.

Art. 8

(Definizione di commercio all'ingrosso)

1. Per commercio all'ingrosso si intende l'attività di colui che acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri operatori economici nell'ambito della loro attività caratteristica o ad utilizzatori professionali quali mense aziendali, collegi, convitti o simili, purché muniti di specifica autorizzazione nel relativo settore.

2. L'esercizio del commercio all'ingrosso, qualora sia previsto nell'oggetto della licenza, consente lo svolgimento delle attività di cui al punto d) del precedente articolo 4 nonché l'esercizio delle attività di servizio affini oppure connesse all'attività principale, così come definite dal successivo articolo 67.

3. Il titolare della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso non può avere rapporti di lavoro dipendente, né esercitare attività professionale autonoma, né essere titolare di altra licenza.

Art. 9

(Modalità di esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Le aziende esercenti commercio all'ingrosso aventi sede nel territorio della Repubblica di San Marino possono svolgere la propria attività in sede fissa o mediante attrezzature mobili.
2. L'attività viene esercitata in un'unica sede adibita a luogo di vendita; ulteriori sedi possono essere esclusivamente adibite all'attività di stoccaggio merci ovvero amministrativa.
3. I locali adibiti a magazzino e a luogo di vendita non devono essere forniti di vetrina. Qualora vi sia vetrina la stessa deve essere opacizzata mediante idoneo mezzo, in modo inamovibile, e deve altresì essere esposto all'ingresso apposito cartello indicante il divieto di vendita al pubblico.

Art. 10

(Dei titolari di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso le persone fisiche oppure le persone giuridiche, regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia, nella tipologia di società a responsabilità limitata o di società per azioni, le cui quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario.
2. Le società anonime possono detenere quote sociali o azioni rappresentanti il capitale sociale previa attestazione della nominatività delle azioni.

Art. 11

(Definizione di commercio elettronico)

1. Per commercio elettronico si intende l'attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura tramite mezzi informatici.
Il commercio elettronico può essere svolto da qualsiasi operatore economico in possesso di regolare licenza nei limiti dell'oggetto e della modalità d'esercizio della licenza stessa o tramite rilascio di apposita licenza commerciale nel caso in cui l'attività di vendita sia svolta come esclusiva.
2. Il commercio elettronico e la relativa attività sono regolati da apposita legge.

Art. 12

(Definizione di attività ausiliarie e di intermediazione commerciale)

1. Per intermediazione commerciale e attività ausiliarie si intendono le attività disciplinate dalla Legge 31 ottobre 1990 n. 125 "Disciplina dell'attività degli agenti di commercio, rappresentanti di commercio, procacciatori di affari, mediatori, commissionari."
2. Per le attività dei commissionari e degli agenti o rappresentanti di commercio con deposito si applica il disposto di cui al terzo comma del precedente articolo 8.

Art. 13

(Dei titolari di licenza per l'esercizio delle attività ausiliarie e di intermediazione commerciale)

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio delle attività ausiliarie e di intermediazione commerciale le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di

San Marino oppure le persone giuridiche regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia.

2. Per le persone giuridiche titolari di licenza commerciale di cui al precedente comma, è requisito indispensabile che le quote sociali o le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale siano possedute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica.

3. Le società anonime esercenti le attività di cui al precedente primo comma devono attestare, attraverso la nominatività delle azioni, la residenza dei soci titolari delle azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

4. In deroga a quanto previsto nei superiori secondo e terzo comma, le quote sociali o le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale possono essere possedute da società commerciali le cui quote o azioni di maggioranza sono detenute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 14

(Commercio per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. Per commercio per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione si intende l'attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura tramite gli strumenti succitati.

Il commercio per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione può essere svolto da qualsiasi operatore economico in possesso di regolare licenza nei limiti dell'oggetto e della modalità d'esercizio della propria licenza.

2. L'esercizio esclusivo di attività commerciale tramite corrispondenza, televisione oppure altri sistemi di comunicazione, presuppone l'ottenimento preventivo della relativa licenza commerciale con procedure, modalità e requisiti specificati da apposita legge.

Art. 15

(Commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore o in altra sede diversa dalle aree pubbliche)

1. La vendita di prodotti al dettaglio oppure la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore presuppone l'ottenimento preventivo della relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Il richiedente l'autorizzazione per la vendita di prodotti al dettaglio oppure la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore deve attestare il possesso dei requisiti di cui al secondo comma del successivo articolo 24 limitatamente ai punti a), b) c).

La richiesta di autorizzazione deve indicare:

- a) il tipo di attività da svolgersi;
- b) la zona nella quale si intende svolgere l'attività;
- c) le tipologie di beni che si intendono commercializzare.

3. La richiesta di autorizzazione di cui sopra deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato penale generale ad uso amministrativo;
- b) certificato di residenza;
- c) visura camerale oppure contratto di collaborazione oppure documento da cui si evince la legittima autorizzazione a commercializzare i prodotti trattati da parte del cessionario.

4. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio previo pagamento degli oneri e dei tributi inerenti; la stessa è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.

5. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 15 dicembre, previa presentazione della documentazione di cui al precedente terzo comma.

6. Il diniego del rilascio dell'autorizzazione richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti e/o dei documenti di cui al presente articolo.

Art. 16

(Outlet)

1. E' definito outlet e può utilizzare tale denominazione l'esercizio commerciale aperto al pubblico che vende prodotti non alimentari con le caratteristiche di: articoli precedentemente invenduti, articoli di campionario, articoli con difetti di fabbrica non occulti, prodotti di fine serie anche provenienti da altra attività commerciale.

2. L'attività di outlet può essere esercitata in:

- a) esercizi commerciali con superficie di vendita fino ai 300 mq., nel qual caso devono attenersi alle norme previste per tali tipologia di esercizio nonché presentare un'immagine unitaria riconducibile esclusivamente alla tipologia merceologica in oggetto;
- b) esercizi commerciali con superficie di vendita superiore ai 300 mq, nel qual caso devono attenersi alle norme previste per tali tipologia di esercizio e avere funzioni di factory outlet, caratterizzati dalla dotazione di servizi complementari e da alti standard di qualità di tipo urbanistico e territoriale connessi alla mobilità e ai servizi accessori. Tale tipologia di esercizio commerciale può contenere al proprio interno uno spazio alimentare monomarca.

Art. 17

(Spaccio aziendale)

1. E' consentito alle imprese di produzione aprire nella medesima sede uno spaccio aziendale per la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione. L'attività è soggetta ad apposita autorizzazione a cura della Commissione Commercio.

Per impresa di produzione si intende un'attività economica organizzata, dotata di specifica struttura aziendale con almeno 10 lavoratori dipendenti, avente per oggetto la progettazione e i cicli di produzione mediante l'uso di attrezzature ed impianti adeguati. L'impresa deve sovrintendere il controllo finale della lavorazione nonché la commercializzazione dello stesso.

La vendita dovrà svolgersi in appositi spazi, separati da quelli della produzione, inferiori ai 300 mq. in orari e giorni limitati rispetto all'ordinario orario di lavoro svolto dal settore produttivo, per non più di 36 ore settimanali e non superando mai le 8 ore per ciascun giorno e comunque sempre in giorni feriali. Giorni e orari di apertura possono essere rivisti, in accordo con le associazioni di categoria, qualora intervenissero esigenze o motivazioni tali da giustificare modifiche; in tal caso le modifiche saranno regolamentate da apposito decreto delegato.

Art.18

(Osservatorio del Commercio)

1. Presso la Segreteria di Stato per il Commercio è istituito l'Osservatorio del Commercio. L'Osservatorio del Commercio, avvalendosi di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dello sviluppo economico e territoriale e della elaborazione dati, svolge una funzione di monitoraggio riferito all'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale nonché all'occupazione nel settore.

2. L'Osservatorio del Commercio rileva dati utili per la definizione di azioni e interventi specifici da intraprendere per valorizzare il commercio nel Centro Storico della Capitale, nei Centri Storici e nelle zone a prevalente carattere residenziale.

3. L'Osservatorio del Commercio ha facoltà di avvalersi dell'Amministrazione Pubblica e di privati con professionalità specifiche al fine di mettere in atto un monitoraggio permanente. L'Osservatorio del Commercio sulla base dei dati raccolti a seguito dell'espletamento delle proprie funzioni, predispone un rapporto annuale sull'entità, l'evoluzione e l'efficienza della rete distributiva commerciale e, qualora sia ritenuto necessario, può predisporre anche rapporti periodici circa le risultanze di determinate indagini svolte nell'ambito delle proprie funzioni.

4. E' altresì compito dell'Osservatorio eseguire annualmente il monitoraggio sia quantitativo che qualitativo della domanda e dell'offerta della distribuzione commerciale, sia al fine di fornire indicazioni per interventi della Pubblica Amministrazione a sostegno del settore, sia per informare le Associazioni di Categoria e gli imprenditori rispetto alle dinamiche del settore. Il monitoraggio oltre a verificare gli aspetti contingenti dovrà fornire indicazioni rispetto ai trend e agli scenari evolutivi.

L'attività di monitoraggio potrà essere organizzata anche attraverso il ricorso ad esperti del settore.

I dati e la documentazione elaborati dovranno essere divulgati attraverso attività periodiche concordate con la Segreteria di Stato per il Commercio, finalizzate anche ad approfondire le questioni inerenti il Piano di Valorizzazione del Commercio sia per il Centro Storico che per altre zone o per specifiche attività settoriali.

L'Osservatorio attraverso l'attività di monitoraggio:

a) realizza un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei dati del Centro Elaborazione Dati e Statistica, della Camera di Commercio e di tutti gli Uffici pubblici che riterrà utili;

b) produce e diffonde a tutti i soggetti interessati le basi conoscitive e i dati aggregati per la programmazione nel settore del commercio, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore della presente legge;

c) redige un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze del commercio e dei consumi.

5. Dei rapporti di cui sopra, l'Osservatorio del Commercio, tramite la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, ne darà pubblica comunicazione utilizzando gli strumenti più efficaci ed opportuni.

6. L'Osservatorio del Commercio è così composto:

a) un membro designato dalla Segreteria di Stato per il Commercio che lo presiede;

b) un funzionario dell'Ufficio Commercio;

c) un funzionario dell'Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazione Dati e Statistica;

d) un funzionario dell'Ufficio Tributario;

e) un rappresentante di ciascuna Associazione di Categoria del settore commercio legalmente riconosciuta.

Le funzioni di segreteria sono espletate da un funzionario della Segreteria di Stato per il Commercio.

Al Presidente è riconosciuta la facoltà di invitare alle riunioni esperti per avvalersi di professionalità specifiche.

7. Per la partecipazione alle singole sedute dell'Osservatorio del Commercio, a ciascun membro è riconosciuto un emolumento economico da stabilirsi con delibera del Congresso di Stato e da imputarsi sull'apposito capitolo previsto nel Bilancio dello Stato. Qualora le sedute siano convocate durante l'orario di servizio in essere nella Pubblica Amministrazione, ai funzionari della Pubblica Amministrazione di cui ai punti b), c) e d) non è riconosciuto l'emolumento economico di cui sopra.

8. Considerate le funzioni svolte e le finalità perseguite dall'Osservatorio del Commercio e dall'Osservatorio Prezzi di cui all'art.19, gli stessi organismi, qualora lo ritengano opportuno, possono essere congiuntamente convocati.

Art.19
(Osservatorio Prezzi)

1. Presso la Segreteria di Stato per il Commercio è istituito l'Osservatorio Prezzi. L'Osservatorio Prezzi, avvalendosi di esperti con particolare qualificazione tecnico-scientifica, svolge una funzione di analisi sull'andamento dei prezzi e delle tariffe nonché una funzione di indirizzo per contrastare il cosiddetto fenomeno «caro vita» attraverso strategie di comunicazione finalizzate ad una informazione statistica articolata, quale importante contributo di conoscenza per gli operatori economici e valido strumento per la tutela del consumatore anche al fine di conseguire possibili economie di acquisto.
2. Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Osservatorio Prezzi ha facoltà di avvalersi degli uffici della Pubblica Amministrazione e di privati con professionalità specifiche.
3. L'Osservatorio Prezzi predispose un rapporto annuale circa le risultanze delle analisi di cui al precedente primo comma e, qualora sia ritenuto necessario, può predisporre anche rapporti periodici circa le risultanze di determinate indagini svolte nell'ambito delle proprie funzioni.
4. Dei rapporti di cui sopra, l'Osservatorio Prezzi, tramite la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, ne darà pubblica comunicazione utilizzando gli strumenti più efficaci ed opportuni.
5. L'Osservatorio Prezzi è così composto:
 - a) un membro designato dalla Segreteria di Stato per il Commercio che lo presiede;
 - b) un funzionario dell'Ufficio Commercio;
 - c) un funzionario dell'Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazione Dati e Statistica;
 - d) un rappresentante di ciascuna Associazione dei Consumatori legalmente riconosciuta.
6. Le funzioni di segreteria sono espletate da un funzionario della Segreteria di Stato per il Commercio.
Al Presidente è riconosciuta la facoltà di invitare alle riunioni esperti per avvalersi di professionalità specifiche.
7. Per la partecipazione alle singole sedute dell'Osservatorio Prezzi è riconosciuto un emolumento economico da stabilirsi con delibera del Congresso di Stato e da imputarsi sull'apposito capitolo previsto nel Bilancio dello Stato. Qualora le sedute siano convocate durante l'orario di servizio in essere nella Pubblica Amministrazione, ai funzionari della Pubblica Amministrazione di cui ai punti b) e c) non è riconosciuto l'emolumento economico di cui sopra.
8. Considerate le funzioni svolte e le finalità perseguite dall'Osservatorio Prezzi e dall'Osservatorio del Commercio di cui all'art. 18, gli stessi organismi, qualora lo ritengano opportuno, possono essere congiuntamente convocati.

Art. 20
(Formazione professionale)

1. Al fine di garantire un elevato livello professionale degli operatori del commercio della Repubblica di San Marino, nonché un'offerta commerciale di elevata qualità, sia a tutela dei consumatori, sia in funzione del rilancio e della valorizzazione dell'immagine commerciale e turistica di San Marino, è istituito l'Albo delle Competenze Professionali e della Qualità del Commercio rivolto a tutti gli operatori del settore.
2. Ogni impresa, durante il periodo di esercizio della propria attività, è tenuta a frequentare specifici moduli formativi inerenti la gestione aziendale, il marketing, la comunicazione, le

Commento [ar2]: nuovo

relazioni interpersonali, la merceologia ed altre materie inerenti l'esercizio dell'attività commerciale nonché moduli informativi su aggiornamenti tecnici o legislativi.

3. I corsi sono riservati ai titolari delle licenze commerciali attive; nel caso di imprese di capitali verrà indicato dal legale rappresentante il preposto all'iscrizione all'Albo.

Ai corsi possono partecipare i dipendenti delle attività commerciali, i quali potranno accedere ai benefici riconosciuti dal Fondo Servizi Sociali del settore di pertinenza per il rimborso di parte delle quote di iscrizione agli stessi in base alle disponibilità del Fondo stesso.

4. I corsi avranno valore abilitante e dovranno essere riconosciuti come validi dal competente Ufficio del Commercio, anche se svolti da soggetti terzi autorizzati.

5. I corsi per coloro che intendono intraprendere l'attività commerciale hanno una durata minima di 16 ore. Tali corsi devono essere svolti entro un anno dal rilascio della licenza.

I corsi per gli operatori già in attività hanno una durata minima di 8 ore annuali.

6. E' fatto d'obbligo della frequenza annuale. La partecipazione verrà riportata sull'apposito Albo, istituito presso l'Ufficio del Commercio. La partecipazione ai corsi per un minimo di cinque anni completa il ciclo di formazione e dà diritto al ricevimento dell'Attestato di esercizio di Qualità della Repubblica di San Marino. Ogni anno verrà istituito un momento formale di consegna degli Attestati.

Ai titolari di licenza che esercitano da almeno 5 anni o che sono in possesso di titolo di studio di scuola media superiore è riconosciuta di diritto, esclusivamente per il primo anno di avvio dei corsi, un'attestazione di partecipazione da riportare nell'Albo di cui sopra.

7. Ogni anno la Commissione del Commercio, su proposta della Segreteria di Stato per il Commercio in accordo con le associazioni di categoria di settore, approverà un apposito piano per la formazione professionale rivolto ai soggetti operanti nel settore ed a coloro che intendono avviarsi alla professione di operatore commerciale.

I corsi saranno organizzati con cadenza trimestrale.

Art. 21

(Del Piano di Valorizzazione del Commercio)

1. Per favorire lo sviluppo del commercio, la valorizzazione della rete commerciale esistente, l'incremento del livello qualitativo dell'offerta, la promozione della sicurezza e della tutela dei consumatori, il Consiglio Grande e Generale approverà con apposita normativa il Piano di Valorizzazione del Commercio entro il 30 ottobre 2010, la cui predisposizione prevede l'attiva e responsabile partecipazione delle Associazioni di Categoria del settore commercio.

Il Piano di Valorizzazione del Commercio ha durata triennale. Può essere soggetto ad una revisione annuale tramite lo strumento del decreto delegato.

2. La redazione del Piano di Valorizzazione del Commercio dovrà tenere conto dei seguenti obiettivi:

- realizzare un sistema completo, integrato ed armonico tra le diverse modalità di offerta commerciale presenti sul territorio, anche al fine di una migliore fruizione delle attività commerciali da parte del consumatore;
- favorire una più marcata evidenza degli elementi che valorizzino l'identità e gli aspetti storico-culturali della Repubblica;
- potenziare l'immagine del comparto commerciale della Repubblica attraverso progetti specifici di marketing e promozione del sistema commerciale sammarinese.

3. Il Piano di Valorizzazione del Commercio dovrà sviluppare, consultate le Giunte di Castello di pertinenza, le ulteriori linee guida dedicate ai Centri Storici della Repubblica di San Marino:

- identificazione di norme specifiche atte a garantire un commercio di servizio alla residenza, anche prevedendo accorpamenti di settori merceologici;

Commento [ar3]: nuovo

- identificazione di norme per la realizzazione di progetti tendenti alla specializzazione dell'offerta commerciale;
- possibile caratterizzazione dei Centri Storici in "centri commerciali naturali", con la conseguente individuazione e previsione di accordo e coordinamento fra le attività commerciali ivi inserite.

4. Per il Centro Storico della Capitale ulteriori indicazioni per la predisposizione del Piano di Valorizzazione del Commercio, da considerare sinergico con il Piano Strategico del Turismo, prevedono:

- una più efficace e armonica distribuzione delle attività commerciali che potrà essere realizzata attraverso una opportuna diversificazione dell'offerta merceologica, una sempre maggiore specializzazione della stessa o una progressiva tematizzazione delle vie;
- un migliore e più qualificato uso degli spazi anche attraverso un progressivo aumento della superficie di vendita dei singoli locali ove possibile;
- un'attenta valorizzazione delle specificità urbanistiche e paesaggistiche e degli elementi storico-culturali del Centro Storico della Capitale della Repubblica;
- lo studio di interventi mirati su particolari aree da riqualificare;
- la qualificazione dell'offerta merceologica attraverso anche una maggiore valorizzazione dell'artigianato artistico e dei prodotti tipici e tradizionali;
- la ricerca di equilibrio tra esercizi del commercio, esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettive.

5. Il Piano di Valorizzazione del Commercio, anche alla luce dei risultati che emergeranno dall'attività di analisi statistica dell'Osservatorio del Commercio, oltre a prevedere le più ampie opportunità di sviluppo delle attività esistenti dovrà ricercare elementi di richiamo per l'avvio di nuove attività promosse da imprenditori o soggetti giuridici sammarinesi o esteri.

In questo ultimo caso, in ottemperanza a quanto già previsto all'art. 7, saranno esaminati quei progetti aziendali aventi caratteristiche di innovazione, qualità, attrattività commerciale e o turistica tali da accrescere e valorizzare il settore commerciale in cui andranno ad inserirsi.

Tali progetti dovranno essere presentati da soggetti particolarmente affermati nel proprio specifico settore a livello internazionale o da soggetti proprietari di marchi affermati a livello internazionale o costituire un'innovazione chiaramente documentata e comprovata dal piano aziendale.

I progetti presentati da imprenditori o soggetti economici non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere valutati ed autorizzati dal Comitato d'Esame.

6. E' costituito il Comitato d'Esame per la valutazione dei progetti e dei relativi piani aziendali presentati da imprenditori o soggetti economici non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino per l'apertura di punti vendita commerciali attraverso società di capitali di cui potranno detenere la maggioranza.

Il Comitato d'Esame è composto da:

- Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, che lo presiede;
- Segretario di Stato per il Turismo;
- Segretario di Stato per le Finanze;
- tre rappresentanti delle associazioni di categoria di settore legalmente riconosciute.

Il voto del Presidente del Comitato, in caso di parità fra i membri, ha valore doppio.

I progetti dovranno essere indirizzati alla Segreteria di Stato per il Commercio e presentati all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Il Comitato d'Esame è convocato dal Presidente con cadenza periodica.

Il Comitato d'Esame deve dotarsi di apposito Regolamento per definire iter e modalità di accoglimento delle istanze nonché di risposta alle stesse.

Entro e non oltre il 30 ottobre 2010, il Comitato d'Esame ha facoltà di valutare eventuali progetti che imprenditori o soggetti economici non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino vorranno presentare pur in assenza del Piano di Valorizzazione ed in attesa della sua approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale. La valutazione deve basarsi sugli obiettivi e sulle linee guida ivi espresse.

7. Qualora intervenissero variazioni nella composizione della compagine sociale o modifiche nell'esercizio dell'attività commerciale tali da non rappresentare più il progetto aziendale approvato dal Comitato d'Esame, i titolari dello stesso sono tenuti alla presentazione di una nuova pratica nei termini previsti, la quale sarà soggetta a nuova valutazione da parte del Comitato d'Esame.

Art. 22

(Sviluppo della rete commerciale del territorio)

1. Il Congresso di Stato, su proposta della Commissione del Commercio, può proporre l'emanazione di decreti delegati nei quali individuare quelle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso che necessitano di ulteriori specifiche regolamentazioni.

2. Il Congresso di Stato, al fine di prevenire fenomeni che potrebbero creare distorsioni al contesto socio economico della Repubblica e pregiudicare il corretto sviluppo della rete commerciale del territorio, può individuare, tramite decreto delegato, particolari modalità di rilascio ed esercizio dell'attività del commercio per settori merceologici considerati sensibili.

3. Il territorio dello Stato ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali:

- a) Centro Storico della Capitale;
- b) zona a prevalente carattere residenziale;
- c) Centri Storici così come individuati all'Allegato "B" alla presente legge.

TITOLO II MODALITÀ, PROCEDURE E AUTORIZZAZIONI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE COMMERCIALI

CAPO I DEL RILASCIO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Sezione I^a Del commercio al dettaglio in esercizio commerciale aperto al pubblico

Art. 23

(Definizione delle tipologie di esercizio per lo svolgimento del commercio al dettaglio)

1. Gli esercizi per lo svolgimento del commercio al dettaglio si articolano nei seguenti tipi:

- a) esercizi di vicinato;
- b) medie strutture;
- c) grandi strutture;
- d) centri commerciali.

2. Per esercizio di vicinato si intende l'esercizio commerciale insediato in un'unica unità immobiliare avente superficie di vendita non superiore a mq.300.

3. Per media struttura di vendita si intende l'esercizio commerciale insediato in un'unica unità immobiliare avente superficie di vendita superiore a mq. 300 e comunque non superiore a mq. 1000.

4. Per grande struttura di vendita si intendono gli esercizi commerciali insediati in un'unica unità immobiliare avente superficie di vendita superiore a mq. 1000 e comunque non superiore a mq. 5000.

5. Per centro commerciale si intende una struttura di vendita avente superficie di vendita complessiva superiore a mq. 5000, nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

6. Nell'ambito dei centri commerciali e degli esercizi aventi superficie di vendita superiore a mq. 500 sono ammessi gli esercizi di attività di servizio, di attività di artigianato di servizio e di produzione compatibile con l'attività delle strutture stesse.

7. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

8. I provvedimenti che danno luogo ad una modifica della tipologia di esercizio per lo svolgimento del commercio al dettaglio comportano il riesame della pratica secondo le modalità e le procedure previste specificamente per la nuova tipologia richiesta e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.

In particolare ai fini della determinazione degli effetti prodotti dalla presente Legge e per garantire il corretto funzionamento dell'Osservatorio del Commercio, l'operatore commerciale dovrà segnalare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ogni modifica riferita all'attività prevalente esercitata.

Commento [ar4]: nuovo

Commento [ar5]: nuovo

Art. 24

(Requisiti e documenti per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio)

1. Chiunque intenda esercitare sul territorio un'attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio in una delle tipologie d'esercizio di cui ai punti a), b), c), d) del precedente articolo 23, primo comma, deve avanzare istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Il richiedente la licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio deve avere raggiunto la maggiore età e deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere capacità di agire;
- b) non avere riportato condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni;
- c) non avere pendenti procedure di giudiziale concorso fra i creditori ovvero di cessione dei beni;
- d) risiedere in territorio sammarinese, fatte salve le deroghe;
- e) speciale preparazione o esperienza professionale dimostrata da certificati, attestati di studi nonché partecipazione a corsi di qualificazione professionale per lo svolgimento di particolari attività così come specificamente richiesti nell'Allegato "A" alla presente legge. Tale requisito deve essere comprovato al momento del rilascio della licenza.

3. La richiesta di licenza di cui sopra deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato penale generale ad uso amministrativo;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato di residenza;
- d) il progetto aziendale;
- e) planimetria dei locali oppure copia del progetto approvato con indicazione dell'ubicazione dell'attività e della funzione urbanistica;
- f) certificato di abitabilità o conformità edilizia o attestazione della funzione idonea all'attivazione della licenza richiesta;

g) indicazione della superficie di vendita così come definita al precedente articolo 23 settimo comma.

Resta salva l'applicazione dell'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n.165.

4. La richiesta di licenza deve essere inoltre corredata delle seguenti attestazioni:

- a) la tipologia di esercizio di cui al precedente articolo 23 primo comma;
- b) la zona e il locale ove si intende svolgere l'attività;
- c) il settore merceologico nel quale si intende esercitare l'attività da individuarsi tra i settori merceologici di cui all'Allegato "A" alla presente legge;
- d) l'attività effettivamente svolta sulla base dell'elenco deliberato dalla Commissione Commercio e sulla base dei principi di coerenza, affinità e complementarità della merceologia.

5. Qualora la richiesta sia intesa ad ottenere concessione di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma associata, i requisiti di cui alla presente legge devono essere attestati in capo ai soci promotori, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 7.

Qualora il socio promotore sia persona giuridica deve essere allegato alla domanda il certificato di vigenza. Il requisito di cui al punto e) del precedente secondo comma deve essere posseduto dal legale rappresentante della società ovvero da un dipendente preposto all'attività commerciale.

Art. 25

(Procedura per la concessione di licenza commerciale al dettaglio per gli esercizi di vicinato)

1. Qualora la richiesta di cui al precedente articolo 24 sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di esercizio di vicinato, così come definita al precedente articolo 23, secondo comma, il richiedente deve indicare un solo settore merceologico nel quale intende esercitare la propria attività scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.

2. L'esame della richiesta compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale con atto motivato provvede all'autorizzazione ovvero al diniego della licenza richiesta.

3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica mensilmente alla Commissione del Commercio, con finalità informative circa l'andamento del comparto commerciale, le licenze autorizzate a norma del presente articolo.

4. In deroga al disposto di cui al precedente primo comma, il richiedente, in base al progetto aziendale di cui al punto d) art. 24 comma 3, può indicare più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge. In tal caso, l'esame della richiesta compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, sulla base di una valutazione di rispondenza del progetto dell'offerta merceologica a particolari esigenze di funzionalità nonché sulla base di una valutazione di compatibilità delle merceologie richieste, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta. La Commissione del Commercio può inoltre avvalersi del parere della Giunta di Castello territorialmente competente o di altri organismi competenti.

Art. 26

(Procedura per la concessione di licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di media struttura)

1. Qualora la richiesta di cui al precedente articolo 24 sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di media struttura, così come definita al precedente articolo 23, terzo comma, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei

quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.

2. L'esame della richiesta compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.

Art. 27

(Procedura per la concessione di licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di grande struttura)

1. Qualora l'istanza di cui al precedente articolo 24 sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio da esercitarsi all'interno di una grande struttura, così come definita al precedente articolo 23, quarto comma, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.

2. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere della Giunta di Castello territorialmente interessata.

3. La Giunta di Castello procede all'esame della domanda esprimendo un parere sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali, della viabilità e occupazionali nonché di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona.

4. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.

Art. 28

(Procedura per la concessione di licenza commerciale al dettaglio nel Centro Storico della Capitale)

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio ricompresi nel Centro Storico della Capitale, non è applicabile la distinzione in tipologie d'esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.

2. Le attività commerciali di cui al comma che precede sono classificate quali esercizi di prevalente interesse turistico.

3. Nella zona commerciale in oggetto è fissato un numero massimo di licenze commerciali pari a 346. Tale zona commerciale, considerato il notevole interesse storico, culturale e turistico, dovrà essere oggetto di accurato monitoraggio da parte dell'Osservatorio del Commercio con il supporto degli Uffici competenti, al fine di documentarne l'evoluzione relativamente a:

- numero delle attività effettivamente esercitate;
- tipologia merceologica esercitata;
- superfici di vendita.

Il numero massimo di licenze commerciali da esercitarsi nel Centro Storico della Capitale sarà revisionato almeno ogni biennio dalla Commissione del Commercio, alla luce anche dell'azione di monitoraggio di cui sopra.

4. Per il trasferimento della sede o per l'apertura di nuove attività da esercitare nel Centro Storico della Capitale, deve essere presentata istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio corredata della documentazione di cui al precedente art. 24 indicando un solo settore merceologico scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.

5. Per il trasferimento sede delle attività esercitate nel Centro Storico della Capitale, deve essere presentata istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio corredata di tutta la documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario, indicato nell'istanza nonché attestante gli adempimenti amministrativi.

6. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevute le istanze di cui ai commi che precedono, provvede ad inviare le stesse alla Giunta di Castello territorialmente competente.
7. La Giunta di Castello procede all'esame della domanda esprimendo un parere sulla base delle necessità commerciali della zona in cui l'attività commerciale andrà ad inserirsi, tenuto conto del Piano di Valorizzazione del Commercio.
8. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione o il diniego della licenza richiesta.
9. L'istanza tesa ad ottenere la sostituzione del settore merceologico comporta il riesame della pratica e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.
10. L'istanza tesa ad ottenere la modifica dell'oggetto della propria attività nell'ambito del medesimo settore merceologico, deve essere presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, esaminata la pratica, procederà alla modifica del provvedimento di licenza tenuto conto dei principi di cui al precedente art. 24 comma 4 punto d).

Art. 29
(Centri commerciali)

1. I centri commerciali, così come definiti al precedente articolo 23 quinto comma, esistenti all'entrata in vigore della presente normativa, sono quelli individuati nell'Allegato "C" alla presente legge.
2. Non è consentita l'apertura di ulteriori centri commerciali rispetto a quelli previsti al precedente comma, e ciò anche qualora la superficie complessiva realizzabile a norma della Legge di Piano Regolatore Generale consenta la realizzazione di un fabbricato unitario con superficie commerciale superiore a 5000 mq.
3. I centri commerciali sono abilitati all'insediamento di tutte le singole licenze indispensabili ad una piena funzionalità dello stesso sulla base del progetto indicato nella convenzione sottoscritta dal Presidente della Commissione del Commercio e dal promotore del centro commerciale stesso nel momento della sua costituzione.
4. Le singole licenze commerciali di cui al comma che precede devono essere autorizzate secondo le modalità di cui al successivo articolo 30.

Art. 30

(Procedura per la concessione delle licenze commerciali all'interno dei centri commerciali)

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio operanti all'interno dei centri commerciali non è applicabile la distinzione in tipologie di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.
2. La concessione delle licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio all'interno del centro commerciale comporta la presentazione di singole istanze a norma del precedente articolo 24.
3. Le istanze dovranno essere corredate di dichiarazione sottoscritta dal promotore del centro commerciale attestante la disponibilità dei locali e l'effettiva attività che verrà svolta in tali locali.
4. La concessione di licenze commerciali al dettaglio da esercitarsi all'interno dei centri commerciali avviene in base alle seguenti procedure:
 - a) qualora la licenza commerciale al dettaglio venga esercitata su una superficie di vendita fino a 300 mq., il richiedente deve indicare un solo settore merceologico scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge. L'esame dell'istanza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale provvede, con atto motivato, all'autorizzazione o al diniego della licenza richiesta;
 - b) qualora la licenza commerciale al dettaglio venga esercitata su una superficie di vendita superiore a 300 mq., il richiedente può indicare uno o più settori merceologici scelti tra

quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio la quale provvede, con atto motivato, all'autorizzazione o al diniego della licenza richiesta.

5. Non è ammesso il trasferimento della licenza commerciale concessa all'interno del centro commerciale al di fuori dello stesso. E' facoltà dell'operatore economico titolare di licenza commerciale esercitata all'interno del centro commerciale richiedere l'apertura di una seconda sede anche al di fuori del centro commerciale medesimo secondo le modalità di cui al successivo articolo 33.

6. Il trasferimento sede all'interno di un centro commerciale avviene con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata della documentazione di cui all'art. 24 comma 3 punti e), f), g).

7. Per ogni provvedimento di modifica di superficie commerciale si fa riferimento alle modalità di concessione previste dalla presente normativa.

8. L'istanza tesa ad ottenere la sostituzione del settore merceologico ovvero l'aggiunta del settore merceologico comporta il riesame della pratica ai sensi del presente articolo e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.

9. L'istanza tesa alla modifica dell'oggetto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico, deve essere presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, esaminata la pratica, procederà alla modifica del provvedimento di licenza.

10. Il rilascio della licenza ovvero dei provvedimenti di modifica della stessa, esperite le procedure di cui al precedente articolo, avviene a norma del successivo articolo 36.

Art. 31

(Procedura per la concessione di licenza commerciale al dettaglio all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale)

1. La richiesta per la concessione della licenza commerciale al dettaglio all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale deve essere presentata a norma del precedente articolo 24.

2. L'esame della richiesta compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, delibera l'autorizzazione o il diniego della licenza richiesta.

3. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio inserite all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale, esercitate in locali ai quali si accede dall'interno della struttura stessa, non possono essere trasferite al di fuori del complesso nel quale sono state autorizzate.

Art. 32

(Esercizio del commercio al dettaglio in forma associata)

1. La società avente ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio è costituita secondo le disposizioni di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche previa autorizzazione della licenza, ai sensi della presente legge; il provvedimento di concessione della licenza è allegata in copia all'atto costitutivo della società. Non è richiesto il nulla osta preventivo del Congresso di Stato, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Al fine di prevenire distorsioni del contesto socio economico della Repubblica, con decreto delegato può essere stabilita la necessità di specifiche procedure per il rilascio del nulla osta per la costituzione di società aventi quale oggetto sociale particolari tipologie merceologiche o particolari modalità di esercizio dell'attività di commercio al dettaglio; è altresì assoggettata a nulla osta la modifica dell'oggetto sociale qualora la stessa comprenda i settori merceologici o le particolari modalità di esercizio previste nel suddetto decreto delegato.

3. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per le modalità di esercizio dell'attività di commercio al dettaglio.

Art. 33

(Autorizzazione apertura seconda sede)

1. Qualora sia avanzata istanza per l'apertura della seconda sede prevista dall'articolo 5 della presente legge, la procedura autorizzativa è la seguente:
 - a) per sedi con superficie di vendita non superiore a 300 mq. competente al rilascio di autorizzazione è l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
 - b) per sedi con superficie di vendita superiore a 300 mq. e comunque non superiore a 1000 mq. competente al rilascio di autorizzazione è la Commissione del Commercio;
 - c) per sedi con superficie di vendita superiore a 1000 mq. e comunque non superiore a 5000 mq. competente al rilascio di autorizzazione è la Commissione del Commercio previo parere della Giunta di Castello territorialmente competente.
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura della seconda sede acquisita la documentazione di cui alla presente legge.

Art. 34

(Trasferimento sede)

1. L'autorizzazione al trasferimento sede di attività commerciali al dettaglio, ad esclusione del Centro Storico, compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza alla quale deve essere allegata la documentazione di cui all'articolo 24 comma 3 punti e), f), g).
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, con atto motivato, provvede all'autorizzazione o al diniego del trasferimento sede.
3. Il diniego del trasferimento sede avviene per presentazione di documentazione non conforme alle disposizioni previste al primo comma del presente articolo.
4. Qualora il trasferimento sede di una attività di grande struttura comporti lo spostamento dell'attività in un Castello diverso da quello di provenienza si deve procedere al riesame della pratica. In tal caso il richiedente deve avanzare istanza a norma del precedente articolo 24 che viene esaminata secondo le modalità di cui al precedente articolo 27; conseguentemente l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvederà alla modifica del provvedimento di licenza.

Art. 35

*(Sostituzione o aggiunta di settori merceologici,
modifica attività medesimo settore merceologico)*

1. L'istanza tesa ad ottenere la sostituzione o l'aggiunta del settore merceologico comporta il riesame della pratica a norma della presente legge e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.
2. L'istanza tesa alla modifica dell'oggetto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico comporta il riesame della pratica da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio a norma della presente legge e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.

Art. 36

(Rilascio di licenza commerciale)

1. Il rilascio della licenza commerciale e dei provvedimenti di modifica della stessa, esperite le procedure di cui alla presente legge, compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, contestualmente alla comunicazione dell'autorizzazione della licenza richiesta da parte dell'organo competente, provvede a richiedere all'interessato la seguente documentazione:

- a) tassa di rilascio licenza;
 - b) quietanza di deposito o registrazione di assunta denominazione dell'attività di cui al successivo art. 38;
 - c) planimetria dei locali oppure copia del progetto approvato con indicazione dell'ubicazione dell'attività e della funzione urbanistica;
 - d) certificato di abitabilità o conformità edilizia o attestazione della funzione idonea all'attivazione della licenza richiesta di cui all'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n.165;
 - e) autorizzazione sanitaria;
 - f) certificato di non occupazione in caso di licenza individuale;
 - g) certificato di vigenza della società.
2. Al fine di consentire il rilascio di licenza commerciale in favore della società costituitasi ai sensi del precedente articolo 32, il Tribunale Unico provvede a trasmettere all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro Società. Altresì al fine di consentire il rilascio di licenza commerciale in favore della società costituitasi ai sensi del precedente art. 32, i soci della medesima devono presentare il certificato di non occupazione nella Pubblica Amministrazione, Settore Pubblico Allargato, Corpi di Polizia.
3. Il mancato deposito della documentazione di cui al comma che precede entro dodici mesi dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione della licenza. Decorso tale termine, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ne dà comunicazione al Tribunale Unico per il seguito di competenza.
4. Resta salva l'applicazione dell'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n.165.

Art. 37

(Diniego dell'istanza tesa alla concessione o al rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio)

1. In tutti i casi di richiesta di concessione o rilascio licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio, il diniego avviene per istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti o dei documenti di cui al precedente art. 24, per contrasto con gli indirizzi dettati dal decreto delegato di cui al precedente art. 22 e quando risultino le incompatibilità previste dalla presente normativa.
2. Oltre ai casi di cui al precedente primo comma, il diniego avviene rispettivamente:
- a) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di media struttura sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali o di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona interessata o di compatibilità delle merceologie richieste;
 - b) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di grande struttura, sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali, i livelli occupazionali, uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona interessata o di compatibilità delle merceologie richieste;
 - c) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale per l'esercizio di attività commerciale o il trasferimento sede o l'apertura di seconda sede di attività ricomprese nel Centro Storico della Capitale, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano di Valorizzazione del Commercio;
 - d) nel caso di singola licenza commerciale da esercitarsi all'interno del centro commerciale, per la non conformità dell'istanza con le linee contenute nella convenzione di cui al precedente articolo 29 e sulla base degli indirizzi contenuti nei decreti delegati di cui al precedente articolo 22;

e) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale, sulla base di una valutazione di compatibilità del progetto aziendale con le necessità di servizio del centro stesso.

Art. 38

(Denominazione dell'attività commerciale)

1. E' fatto d'obbligo per le attività commerciali di vendita al dettaglio e di vendita all'ingrosso possedere una propria denominazione che deve essere depositata e registrata presso l'Ufficio del Registro.
2. Va data adeguata esposizione alla denominazione assunta affinché l'attività commerciale sia chiaramente identificabile.
3. Qualora la licenza d'esercizio sia già in essere e sia priva di denominazione regolarmente registrata presso l'Ufficio del Registro, questa andrà dichiarata e depositata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

Art. 39

(Apertura e chiusura delle attività)

1. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio commerciale aperto al pubblico sono annuali.
2. Le attività commerciali possono effettuare fino ad un massimo di 60 giorni di chiusura annuale, suddivisi in massimo 3 periodi.
I periodi di chiusura non possono essere effettuati nei periodi di maggiore afflusso turistico tenuto conto degli eventi congressuali, turistici e sportivi organizzati in territorio.
I periodi di chiusura debbono essere comunicati dall'operatore commerciale, entro il 30 novembre di ciascun anno per l'anno successivo, all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
3. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico durante tutti i giorni della settimana.
Le chiusure infrasettimanali sono facoltative. E' fatto d'obbligo per l'operatore commerciale comunicare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il giorno di chiusura infrasettimanale scelto o la rinuncia ad esso. In caso di determinazione di chiusura infrasettimanale, la stessa deve essere rispettata ad eccezione del caso in cui il giorno di chiusura sia concomitante ad iniziative a carattere congressuale o turistico.
4. L'orario di apertura al pubblico deve essere compreso fra un minimo di 6 ore e un massimo di 13 ore giornaliere.
I pubblici esercizi e le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande possono superare l'orario massimo giornaliero di apertura al pubblico.
E' altresì consentito agli operatori commerciali superare il limite delle 13 ore giornaliere durante i periodi di maggiore affluenza turistica o in occasione di eventi di particolare importanza.
5. L'operatore commerciale è tenuto a rendere noto al pubblico sia il giorno di chiusura infrasettimanale qualora effettuato, sia l'orario di apertura del proprio esercizio; la comunicazione deve essere effettuata mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione da applicare nella vetrina principale e comunque visibile esternamente dall'utenza.

Commento [ar6]: nuovo

Art. 40

(Vendite straordinarie, promozionali, di fine stagione ovvero di liquidazione)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio possono operare vendite straordinarie, promozionali, di fine stagione ovvero di liquidazione ai sensi di specifico decreto delegato.

Sezione II[^]
Del commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici

Art. 41

(Commercio tramite apparecchi automatici)

1. La distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici è consentita soltanto presso esercizi muniti di licenza per la vendita delle merci corrispondenti.
2. La collocazione degli apparecchi è consentita all'interno degli esercizi o nelle immediate vicinanze previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica e, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, del Dipartimento di Sanità Pubblica.
3. L'eventuale distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici da parte di operatori economici non muniti di licenza commerciale per la vendita di merci affini o complementari a quelle corrispondenti alla licenza esercitata, deve essere autorizzata, con atto motivato, dalla Commissione del Commercio.
4. Il diniego dell'autorizzazione è ammesso per i casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge e per mancanza delle autorizzazioni di cui al precedente secondo comma.
5. Qualora gli apparecchi automatici siano installati all'interno di uffici, aziende e simili e la vendita sia limitata esclusivamente al personale e non al pubblico non è richiesta alcuna autorizzazione.

Sezione III[^]
Del commercio al dettaglio in forma ambulante su suolo pubblico

Art. 42

(Definizione)

1. Si definisce commercio ambulante l'attività esercitata su suolo pubblico.
2. Per suolo pubblico si intende tanto le vie e le piazze quanto il suolo privato oggetto di servitù di pubblico passaggio ed anche soltanto aperto al pubblico passaggio.
3. Il commercio ambulante può essere esercitato nei seguenti modi:
 - a) a posto fisso (con esclusione di strutture infisse stabilmente nel suolo);
 - b) itinerante.

Art. 43

*(Requisiti e documenti per la richiesta di licenza
per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante)*

1. Le persone fisiche che intendono esercitare sul territorio una attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio in forma ambulante devono avanzare richiesta presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il richiedente la licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante deve attestare il possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 24.
3. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) la modalità di esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante;
 - b) la zona nella quale si intende svolgere l'attività;
 - c) le tipologie di beni che si intendono commercializzare da individuarsi sulla base dell'elenco deliberato dalla Commissione Commercio.
4. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata la quale procede all'esame

dell'istanza esprimendo un parere sulla base dello sviluppo dei servizi commerciali della zona interessata nonché della viabilità della zona stessa.

5. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.

6. Il diniego del rilascio della licenza richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti e/o dei documenti di cui al presente articolo, quando risultino le incompatibilità indicate nella presente legge ed inoltre sulla base del parere di cui al quarto comma espresso dalla Giunta di Castello.

7. Ai titolari di licenza per l'esercizio del commercio in forma ambulante è consentito il posteggio in apposite aree pubbliche determinate dalla Giunta di Castello.

8. Le licenze per l'esercizio del commercio in forma ambulante sono strettamente personali e non possono formare oggetto di alienazione.

9. In caso di cessazione dell'attività ovvero in caso di decesso del titolare, la licenza si intende rinunciata.

Art. 44

(Mercato ambulante)

1. Il mercato ambulante è costituito da raggruppamenti di rivenditori autorizzati o in possesso di licenza per il commercio ambulante.

2. I mercati si classificano in:

- a) mercato tradizionale;
- b) mercato tipico o specializzato.

Art. 45

(Mercato tradizionale)

1. Il mercato tradizionale può tenersi in un giorno della settimana prefissato dalla Giunta di Castello territorialmente competente. Nel Castello della Città di San Marino tale facoltà è limitata alla zona al di fuori del Centro Storico della Capitale.

2. Ad integrazione di quanto sopra la Commissione del Commercio, sentita la Giunta di Castello interessata e valutata la dimensione e la densità abitativa del Castello, può autorizzare più zone nelle quali potrà svolgersi il mercato.

3. Durante lo svolgimento di mercati tradizionali, nelle aree ad essi dedicate è vietata la vendita da parte di ambulanti itineranti.

Art. 46

(Mercato tipico o specializzato)

1. Il mercato tipico o specializzato è una offerta concentrata su prodotti particolari o di stagione.

2. Nell'ambito del mercato tipico o specializzato potranno aver luogo incontri divulgativi ed iniziative culturali.

3. Chiunque intenda istituire un mercato tipico o specializzato o una mostra mercato in una zona del territorio, deve presentare istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che autorizzerà previo parere della Giunta di Castello territorialmente competente.

Art. 47

(Commissione del Mercato)

1. Nei Castelli ove viene autorizzato il mercato è istituita una Commissione del Mercato che dura in carica per l'intera legislatura della Giunta di Castello ed è così composta:

- a) Capitano di Castello della Giunta territorialmente competente, che la presiede;
- b) due rappresentanti della Giunta di Castello, nominati al suo interno;
- c) due rappresentanti dei commercianti al dettaglio della zona commerciale interessata;

- d) un rappresentante dei commercianti ambulanti;
 - e) un rappresentante della Segreteria di Stato per il Commercio;
 - f) un Agente di Polizia Civile preposto alla vigilanza sul mercato;
 - g) un rappresentante del Dipartimento di Sanità Pubblica.
2. La Commissione del Mercato provvede a nominare al suo interno, per un periodo rinnovabile di due anni, un addetto con funzioni di segreteria al fine di collaborare con la Polizia Civile nella gestione del mercato, nell'applicazione del regolamento e delle delibere della Commissione.
3. Il finanziamento per la gestione del mercato è dato da una percentuale sugli introiti della tassa sulle licenze e sulle aree dei posteggi il cui ammontare viene stabilito annualmente con Legge Finanziaria previsto in apposito capitolo sul Bilancio dello Stato.
4. Nella suddivisione del finanziamento fra le varie Commissioni del Mercato si dovrà tenere conto della tipologia e dell'entità dei mercati proporzionalmente al numero dei commercianti partecipanti.
5. La Commissione del Mercato predisporrà un regolamento per la gestione del mercato da autorizzarsi da parte della Commissione del Commercio.
6. Nei mercati in cui la partecipazione è inferiore a sette commercianti l'istituzione della Commissione del Mercato di cui al presente articolo è facoltativa.

Art. 48

(Funzioni della Commissione del Mercato)

1. Alla Commissione del Mercato sono demandati i seguenti compiti:
- a) emanare, sentiti i pareri e della Giunta di Castello territorialmente competente e della Commissione del Commercio, il regolamento per la disciplina del mercato il quale deve prevedere tutte le norme per l'organizzazione, la gestione ed il controllo dello stesso, la sede (strade e piazze), il giorno, l'orario, l'organico massimo degli ambulanti;
 - b) formulare e revisionare periodicamente il piano del mercato nonché l'organico degli ambulanti suddiviso per tabelle merceologiche affini qualora si tratti di mercato tradizionale;
 - c) predisporre la suddivisione delle aree commerciali per tipologie merceologiche affini nonché eventuali modifiche della stessa;
 - d) prende atto del calendario annuale dei mercati predisposto dalla Giunta di Castello competente.

Art. 49

(Calendario annuale dei mercati)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta di Castello emette il calendario annuale dei mercati, curandone la relativa pubblicazione e dandone comunicazione anche all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il calendario contiene:
- a) l'elenco cronologico dei mercati tradizionali;
 - b) l'eventuale anticipo sullo svolgimento ovvero la sospensione dei mercati;
 - c) l'indicazione delle tipologie merceologiche presenti;
 - d) la pianta del mercato indicante le aree, i settori ed i posteggi numerati di tutta la zona del mercato.

Art. 50

(Commercio al dettaglio in forma ambulante esercitato da non residenti)

1. I commercianti ambulanti non residenti possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio, in territorio sammarinese, dell'attività di commercio ambulante in uno dei modi di cui al

precedente art. 42 previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analoga licenza; deve essere inoltre in possesso della eventuale attestazione igienico sanitaria.

3. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.

4. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio previo pagamento degli oneri e dei tributi inerenti; la stessa è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.

5. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 15 dicembre, previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.

6. Il diniego del rilascio dell'autorizzazione richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti e/o dei documenti di cui al presente articolo.

Art. 51

(Mercati della produzione locale)

1. I produttori agricoli, gli allevatori, i coltivatori diretti operanti nel territorio della Repubblica di San Marino possono istituire mercati di ridotte e limitate dimensioni per la vendita su suolo pubblico dei propri prodotti.

2. Tali mercati sono regolamentati da specifico atto della Commissione del Commercio.

CAPO II

DEL RILASCIO DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

Sezione I^a

Del rilascio di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso

Art. 52

(Requisiti e documenti per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Chiunque intenda esercitare sul territorio un'attività di impresa nel settore del commercio all'ingrosso deve avanzare istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Il richiedente la licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso deve avere raggiunto la maggiore età e deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere capacità di agire;
- b) non avere riportato condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni;
- c) non avere pendenti procedure di giudiziale concorso fra i creditori ovvero di cessione dei beni;
- d) speciale preparazione o esperienza professionale dimostrata da certificati, attestati di studi nonché partecipazione a corsi di qualificazione professionale per lo svolgimento di particolari attività così come specificamente richiesti nell'Allegato "A" alla presente legge. Tale requisito deve essere comprovato al momento del rilascio della licenza.

3. La richiesta di licenza di cui sopra deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato penale generale ad uso amministrativo;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato di residenza;

- d) il progetto aziendale;
 - e) planimetria dei locali oppure copia del progetto approvato con indicazione dell'ubicazione dell'attività e della funzione urbanistica;
 - f) certificato di abitabilità o conformità edilizia o attestazione della funzione idonea all'attivazione della licenza richiesta.
4. La richiesta di licenza deve essere inoltre corredata delle seguenti attestazioni:
- a) la zona e il locale ove si intende svolgere l'attività;
 - b) il settore merceologico nel quale si intende esercitare l'attività da individuarsi tra i settori merceologici di cui all'Allegato "A" alla presente legge;
 - c) l'attività effettivamente svolta sulla base dell'elenco deliberato dalla Commissione Commercio e sulla base dei principi di coerenza, affinità e complementarietà della merceologia.
5. Qualora la richiesta sia intesa ad ottenere concessione di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso in forma associata, i requisiti di cui alla presente legge devono essere attestati in capo ai soci promotori.
- Qualora il socio promotore sia persona giuridica deve essere allegato alla domanda anche il certificato di vigenza.
- Il requisito di cui al punto d) del precedente secondo comma deve essere posseduto dal legale rappresentante della società oppure da un dipendente preposto all'attività commerciale.

Art. 53

(Procedura per la concessione della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Nel caso in cui l'istanza per l'ottenimento della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso sia avanzata da persona fisica residente nel territorio della Repubblica di San Marino, l'esame della stessa compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, con atto motivato, provvede all'autorizzazione o al diniego della licenza richiesta.
2. Nel caso in cui l'istanza per l'ottenimento della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso sia avanzata da persona fisica non residente nel territorio della Repubblica di San Marino, l'esame della stessa compete alla Commissione del Commercio.
3. Nel caso in cui l'istanza per l'ottenimento della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso sia avanzata da persona giuridica le cui quote o azioni di maggioranza siano detenute da persona fisica residente nel territorio della Repubblica di San Marino, il rilascio compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
4. Nel caso in cui l'istanza per l'ottenimento della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso sia avanzata da persona giuridica le cui quote o azioni di maggioranza siano detenute da persona fisica non residente nel territorio della Repubblica di San Marino, il rilascio compete alla Commissione del Commercio.
5. Nel caso in cui l'istanza sia tesa ad ottenere licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso per entrambi i settori merceologici, l'esame della stessa compete alla Commissione del Commercio.
6. In tutti i casi di richiesta di concessione o rilascio licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso, il diniego avviene per istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti o dei documenti di cui al precedente art. 52, per contrasto con gli indirizzi contenuti nel decreto delegato di cui al precedente art. 22 e quando risultino le incompatibilità previste dalla presente normativa.

Art. 54

(Sostituzione o aggiunta di settori merceologici, modifica attività medesimo settore merceologico)

1. L'istanza tesa ad ottenere la sostituzione del settore merceologico comporta il riesame della pratica a norma della presente legge e la conseguente modifica del provvedimento di licenza da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. L'istanza tesa ad ottenere l'aggiunta del settore merceologico comporta il riesame della pratica a norma della presente legge e la conseguente modifica del provvedimento di licenza da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
3. L'istanza tesa alla modifica dell'oggetto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico comporta il riesame a norma della presente legge e la conseguente modifica del provvedimento di licenza della pratica da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art. 55

(Esercizio del commercio all'ingrosso in forma associata)

1. La società avente ad oggetto l'esercizio del commercio all'ingrosso è costituita secondo le disposizioni di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche; nel caso di società le cui quote o azioni di maggioranza siano detenute da persona fisica non residente in territorio sammarinese, la costituzione avviene secondo le disposizioni di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche previa autorizzazione della licenza, ai sensi del precedente art.53 quarto comma; il provvedimento di concessione della licenza è allegato in copia all'atto costitutivo della società. Non è richiesto il nulla osta preventivo del Congresso di Stato, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Al fine di prevenire distorsioni del contesto socio economico della Repubblica, con decreto delegato può essere stabilita la necessità di specifiche procedure per il rilascio del nulla osta per la costituzione di società aventi quale oggetto sociale particolari tipologie merceologiche o particolari modalità di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso; è altresì assoggettata a nulla osta la modifica dell'oggetto sociale qualora la stessa comprenda i settori merceologici o le particolari modalità di esercizio previste nel suddetto decreto delegato.
3. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per le modalità di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso.

Art. 56

(Rilascio di licenza commerciale)

1. Il rilascio della licenza commerciale e dei provvedimenti di modifica della stessa, esperite le procedure di cui alla presente legge, compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, contestualmente alla comunicazione dell'autorizzazione della licenza, provvede a richiedere all'interessato la seguente documentazione:
 - a) tassa di rilascio licenza;
 - b) quietanza di deposito o registrazione di assunta denominazione dell'attività di cui al precedente art. 38;
 - c) planimetria dei locali oppure copia del progetto approvato con indicazione dell'ubicazione dell'attività e della funzione urbanistica;
 - d) certificato di abitabilità o conformità edilizia o attestazione della funzione idonea all'attivazione della licenza;
 - e) autorizzazione sanitaria;
 - f) certificato di non occupazione in caso di licenza individuale;
 - g) certificato di vigenza della società.
2. Al fine di consentire il rilascio di licenza commerciale in favore della società costituitasi ai sensi del precedente art. 55, il Tribunale Unico provvede a trasmettere all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro Società. Altresì al fine di consentire il rilascio di licenza commerciale in favore della

società costituitasi ai sensi del precedente art. 55, i soci della medesima devono presentare il certificato di non occupazione nella Pubblica Amministrazione, Settore Pubblico Allargato, Corpi di Polizia.

3. Il mancato deposito della documentazione di cui al comma che precede entro dodici mesi dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione della licenza.

Decorso tale termine, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ne dà comunicazione al Tribunale Unico per il seguito di competenza.

4. Resta salva l'applicazione dell'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n.165.

Sezione II[^]

Del commercio all'ingrosso con attrezzature mobili alla sede dell'acquirente in partenza dalla sede autorizzata

Art. 57

(Commercio all'ingrosso mediante attrezzature mobili esercitato da non residenti)

1. Gli operatori commerciali non residenti che intendono esercitare nel territorio l'attività di vendita all'ingrosso mediante attrezzature mobili devono presentare istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analoga licenza nel medesimo settore merceologico nonché il possesso della eventuale attestazione igienico-sanitaria.

3. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.

4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio in oggetto è rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio previo pagamento degli oneri e tributi inerenti.

5. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 15 dicembre previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.

CAPO III

DELLA AUTORIZZAZIONE E DEL RILASCIO DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

Art. 58

(Intermediazione commerciale ed attività ausiliarie)

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 4 della Legge 31 ottobre 1990 n.125 compete al Congresso di Stato.

2. L'autorizzazione all'integrazione dell'oggetto sociale delle società esercenti il commercio all'ingrosso con una delle attività e nei modi di cui al secondo comma del precedente articolo 8 compete al Congresso di Stato qualora la tipologia merceologica rientri fra quelle indicate dal decreto delegato di cui al precedente art. 22 comma 2.

TITOLO III

DEGLI ORGANI COMPETENTI

Art. 59

(Nomina, composizione, durata in carica della Commissione del Commercio)

1. La Commissione del Commercio è nominata dal Consiglio Grande e Generale ed è così composta:

- a) dal Segretario di Stato per il Commercio, che la presiede;
 - b) da cinque membri designati dal Consiglio Grande e Generale in forma proporzionale ai Gruppi Consiliari;
 - c) da un membro designato da ciascuna Associazione di Categoria del settore commercio legalmente riconosciuta;
 - d) da un membro designato da ciascuna Associazione dei Consumatori legalmente riconosciuta.
2. Alle sedute della Commissione del Commercio partecipa, con parere consultivo, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio oppure un funzionario da questi delegato.
3. La Commissione dura in carica sino al termine della legislatura e resta comunque in funzione sino al momento in cui non venga rinnovata.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai membri effettivi, con diritto di voto, è riconosciuto, per la partecipazione alle singole sedute, un emolumento economico la cui entità verrà stabilita dal Congresso di Stato.

Art. 60

(Funzioni della Commissione del Commercio)

1. Alla Commissione del Commercio sono demandati i seguenti compiti:
- a) autorizzare le licenze commerciali, autorizzare le modifiche delle stesse nonché deliberare le autorizzazioni amministrative secondo le modalità e le procedure di cui alla presente legge ed entro i termini indicati al successivo art. 62;
 - b) emanare i regolamenti applicativi ad essa demandati;
 - c) revocare le licenze commerciali;
 - d) attestare la validità, in caso di controversia, dei corsi e dei titoli di studio richiesti per l'esercizio del commercio di particolari tipologie merceologiche;
 - e) formulare la proposta di decreto delegato di cui all'articolo 22 e provvedere a quanto demandatole esplicitamente dalla presente legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 61

(Disposizioni particolari sull'atto di cessione quote)

1. Copia dell'atto di cessione quote o azioni di società titolari di licenza commerciale deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale Unico nonché presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione dell'atto a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso.
2. Contestualmente al deposito della copia dell'atto di cui sopra, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio deve essere altresì depositato il certificato di non occupazione nel settore della Pubblica Amministrazione, Settore Pubblico Allargato e Corpi di Polizia dei nuovi soci della società.
3. Il mancato deposito dell'atto di cessione quote nei termini di cui sopra costituisce violazione amministrativa sanzionata a norma della presente legge.

Art. 62

(Termini per l'esame dell'istanza)

1. I provvedimenti e gli adempimenti demandati all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio devono essere adottati o espletati entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o dall'atto relativo.

2. I provvedimenti e gli adempimenti demandati alla Commissione del Commercio devono essere adottati o espletati entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. I pareri richiesti alla Giunta di Castello territorialmente interessata devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; in difetto si considera che la Giunta abbia espresso parere favorevole.
4. I termini di cui ai precedenti commi decorrono dal momento in cui l'istanza risulti corredata di tutta la documentazione prevista dalla legge. Qualora l'istanza risulti incompleta, la decorrenza del termine è sospesa fino al definitivo completamento della pratica che non può avvenire oltre i sessanta giorni dalla presentazione della stessa, termine oltre il quale la pratica viene respinta.

Art. 63

(Sospensione della licenza d'esercizio)

1. Il titolare di licenza commerciale può sospendere l'esercizio della propria attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi, previa comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il titolare di licenza commerciale che interrompe la propria attività senza la dovuta comunicazione incorre nelle sanzioni di cui al successivo art. 75. In tal caso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio emette il provvedimento di sospensione della licenza per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
3. Decorso il termine di cui ai precedenti commi senza che sia intervenuta la riattivazione della licenza, la stessa decade.
4. La riattivazione della licenza, ai sensi del presente articolo, comporta l'esercizio effettivo della attività senza possibilità di nuova sospensione prima della decorrenza di un anno dalla data della riattivazione, pena la decadenza della licenza stessa.

Art. 64

(Trasferimento titolarità licenza individuale)

1. Il trasferimento della titolarità della licenza individuale per l'esercizio del commercio al dettaglio o all'ingrosso può essere concesso a persone fisiche che abbiano gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi per l'autorizzazione della specifica licenza individuale.
2. Il trasferimento della titolarità della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio o all'ingrosso compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e può avvenire per:
 - a) trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale per atto fra vivi, regolarmente registrato, di compravendita oppure di donazione;
 - b) trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale per successione a causa di morte, previa presentazione della documentazione attestante il diritto all'eredità e l'assolvimento degli obblighi fiscali inerenti;
 - c) trasferimento dell'azienda commerciale mediante atto regolarmente registrato di affitto avente efficacia temporanea; in tal caso il trasferimento della titolarità della licenza ha efficacia temporanea corrispondentemente ai termini del contratto stesso.
3. L'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza viene concessa con atto motivato dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di istanza da parte dell'interessato. Il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 24 comma 2 nonché presentare la documentazione di cui al precedente art. 36. L'istanza deve inoltre essere corredata di tutta la documentazione attestante il trasferimento di titolarità ai sensi dei punti a), b), c) del precedente comma.
4. Nel caso di successione a causa di morte è consentita, su domanda degli eredi, la prosecuzione provvisoria dell'attività sino a che i subentranti non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla presente legge. In ogni caso tale periodo non può essere

superiore a dodici mesi dal decesso del precedente titolare, pena la decadenza della licenza.

5. Nel caso di trasferimento della licenza per atto fra vivi l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può concedere, all'avente causa, una licenza provvisoria per un periodo massimo di dodici mesi in attesa che il titolare sia in possesso dei requisiti specifici di cui al precedente art. 24 comma 2 punto e), ad esclusione del settore alimentare.

6. Tale licenza provvisoria decade qualora, decorso il periodo di dodici mesi, il subentrante non sia entrato in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge per l'intestazione della licenza.

7. Qualora il subentrante non abbia conseguito i requisiti di cui al precedente quinto comma, può richiedere all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio l'autorizzazione al fine di cedere l'azienda entro otto mesi.

8. Non è ammesso il trasferimento di titolarità di licenza nei confronti di chi sia già intestatario di licenza commerciale.

9. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio è competente al rilascio di licenza commerciale in cointestazione o alla rinuncia di licenza commerciale in cointestazione.

10. Il diniego del trasferimento della titolarità della licenza oppure della cointestazione avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti oppure documenti di cui al precedente terzo comma e qualora risultino le incompatibilità indicate dalla presente legge.

Art. 65 (Decadenza)

1. Il venire meno dei requisiti o delle condizioni essenziali che hanno permesso il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio, comporta la decadenza della licenza stessa.

2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, constatata la causa della decadenza, emana il provvedimento di cessazione della licenza.

Art. 66 (Sede attività commerciali)

1. Ogni singola licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio deve essere insediata in un singolo locale con funzione idonea così come elencata ai punti C) e D) dell'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n. 87, fatte salve le deroghe specificamente contemplate nell'Allegato "A" alla presente legge.

2. In deroga a quanto previsto al comma che precede, nei centri commerciali oppure nelle grandi strutture di vendita è consentito l'insediamento di più licenze anche previa presentazione di un unico certificato di conformità edilizia ed abitabilità corredato della dichiarazione, relativa alle singole superfici, di cui al precedente art. 24 comma 4.

3. Il rilascio di più licenze con un unico certificato di conformità edilizia ed abitabilità può avvenire solo previa presentazione alla Commissione del Commercio di una planimetria che indichi la suddivisione delle esposizioni delle varie attività commerciali.

4. Ogni licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso deve essere insediata in un locale avente una delle seguenti funzioni: C2, C3, C4, C5, C7, C12, D2, D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.

5. Per le attività commerciali all'ingrosso che comportino lo stoccaggio o deposito di merci, qualora il locale indicato quale sede della licenza non consenta per la destinazione d'uso tali attività, il titolare della licenza potrà esercitare le predette attività di deposito o stoccaggio sia presso operatori autorizzati al deposito sia presso altra sede idonea. Per l'apertura di tali ulteriori sedi deve essere presentata istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio corredata dei documenti attestanti l'ubicazione dei locali ed il titolo di disponibilità degli stessi; se trattasi di prodotti alimentari valgono le norme igienico

sanitarie. L'esame dell'istanza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale autorizza l'apertura di tale sede previa verifica della conformità della documentazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

6. Per le attività commerciali che comportino, a norma di specifiche leggi, l'acquisizione di pareri sull'idoneità del locale, con particolare riferimento ai requisiti igienico sanitari, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio deve, preventivamente al rilascio della licenza commerciale, acquisire il parere e le certificazioni delle autorità competenti. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n.165.

7. Le attività che devono ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n.85 site nel Centro Storico della Capitale e nei Centri Storici, possono continuare ad operare nei locali in cui le stesse sono esercitate anche in deroga al punto b), ad eccezione di quanto concerne i sistemi impiantistici e tecnologici, ed h) di cui all'articolo 7, primo comma, della legge sopracitata. Tale disposizione vale anche per i trasferimenti di titolarità ed i cambi di settori merceologici e le modifiche dell'oggetto dell'attività svolta. Per quanto non previsto al presente comma si rinvia ad un apposito regolamento da emettersi dal Congresso di Stato su proposta delle Segreterie di Stato competenti sentiti i rispettivi servizi.

8. Sono estese alle attività commerciali le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 31 ottobre 1988 n. 108, relative al rilascio di licenza a carattere temporaneo.

9. Ai titolari di licenza commerciale al dettaglio è consentito esporre i prodotti in locali diversi da quelli in cui esercitano l'attività purché non vi sia vendita diretta ma solo mostra e/o deposito degli stessi, previa autorizzazione della Commissione del Commercio.

Art. 67

(Servizi affini ovvero connessi alla commercializzazione dei beni)

1. Il titolare della licenza commerciale può ottenere, con deliberazione della Commissione del Commercio, l'autorizzazione allo svolgimento di attività di servizio affini ovvero connesse all'oggetto della licenza, quali:

- a) installazione e posa in opera;
- b) manutenzione;
- c) riparazione;
- d) conto lavorazione al fine della personalizzazione e/o tipizzazione dei prodotti;
- e) attività artistico artigianali a carattere dimostrativo relativamente ai prodotti posti in vendita;
- f) attività di formazione anche di personale per il successivo utilizzo della merce posta in vendita;
- g) attività di servizio non ricomprese nei precedenti punti previa dimostrazione, da parte del richiedente, della connessione o affinità dell'attività di servizio richiesta con l'attività commerciale di cui alla tabella merceologica.

2. Per le attività di manutenzione o riparazione è requisito indispensabile la disponibilità di locali idonei per quanto concerne l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 68

(Variazione superficie di vendita)

1. La variazione della superficie di vendita così come definita al settimo comma del precedente articolo 23, di un esercizio ove si svolge il commercio al dettaglio che non determini la modifica per metratura della tipologia di esercizio, è concessa con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata della documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, nonché previo espletamento degli adempimenti amministrativi.

2. Qualora la variazione della superficie di vendita richiesta dia luogo al mutamento per metratura di tipologia di esercizio così come definita al precedente art. 23, la procedura applicabile è quella prevista per i rilasci di nuova licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio a norma dei precedenti artt. 25, 26, 27.

3. Nelle zone commerciali B4, L1 ed L2 è necessaria la preventiva autorizzazione della Commissione del Commercio per la riduzione della superficie di vendita rispetto a quella indicata in licenza.

4. La variazione della superficie di vendita di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso è concessa con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata di tutta la documentazione di cui al precedente primo comma.

Art. 69

(Obbligo esposizione licenza commerciale)

1. Il titolare della licenza commerciale deve esporre nei locali sede dell'attività il documento comprovante il rilascio della licenza stessa.

Art. 70

(Ricorso amministrativo)

1. Avverso tutti i provvedimenti emanati dagli organi della Pubblica Amministrazione in ordine alle competenze a ciascuno di essi demandate, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo con le modalità ed i termini di cui alla Legge 28 giugno 1989 n. 68.

TITOLO V DELLE SANZIONI

Art. 71

(Pubblicità dei prezzi)

1. Negli esercizi in cui si effettua il commercio al dettaglio i prodotti esposti debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, ad unità o a misura, mediante l'uso di segnaprezzi o con altre modalità idonee allo scopo.

2. In deroga al disposto di cui al primo comma del presente articolo, non è necessaria l'esposizione del prezzo per i preziosi, le auto-moto-cicli e loro ricambi ed accessori, i giornali, le riviste ed i libri qualora abbiano già riportato il prezzo, gli oggetti di antiquariato. Per tali articoli merceologici deve essere a disposizione del pubblico apposito catalogo con indicazione dei relativi prezzi di vendita al pubblico.

3. Se la merce è offerta a peso o a misura il commerciante è tenuto a soddisfare anche le richieste minime e deve comunque essere venduta a peso netto.

4. La non osservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 72

(Divieto di petulanza)

1. E' vietato al titolare di licenza commerciale fare, anche a mezzo di terze persone, opera di pressione costante e palese con parole e con atti verso il pubblico allo scopo di indurlo nei propri locali.

2. Al di fuori dei luoghi destinati a fiera, è vietato bandire pubblicamente ad alta voce e con gesti i propri prodotti al fine di venderli al pubblico.

Art. 73

(Vigilanza sul corretto esercizio delle attività commerciali)

1. All'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi in materia di commercio.

L'attività di vigilanza da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio deve essere continua e di costante applicazione per garantire il corretto esercizio del commercio.

2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, inoltre, può promuovere accertamenti e azioni di vigilanza su proposta della Commissione del Commercio ovvero su segnalazione o richiesta di ogni altro organismo pubblico o associazione di categoria del settore, avvalendosi dei Corpi del Dipartimento di Polizia. Gli accertamenti del caso debbono avvenire in tempo congruo e seguendo l'urgenza e la tempestività inerente l'oggetto della segnalazione.

Commento [a7]: nuovo

3. Nell'ambito delle sue funzioni l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di emanare disposizioni immediatamente esecutive, di promuovere indagini, di svolgere accertamenti, di formulare pareri, di impartire prescrizioni.

4. Ai fini previsti dai commi precedenti:

a) gli organi di polizia segnalano all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio i fatti che costituiscono violazioni amministrative in materia di commercio e trasmettono allo stesso tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;

b) gli organi di polizia trasmettono all'Autorità Giudiziaria Ordinaria notizia degli illeciti penali previsti dalla normativa in materia di commercio dei quali siano venuti a conoscenza direttamente nell'ambito della propria attività; parimenti l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette all'Autorità Giudiziaria Ordinaria notizia degli illeciti penali previsti dalla normativa in materia di commercio dei quali sia venuto a conoscenza nell'ambito degli accertamenti di cui al precedente punto a) del presente comma;

c) l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio applica le sanzioni pecuniarie amministrative e le sanzioni accessorie comminate per le violazioni amministrative in materia di commercio;

d) l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha potere di ordinanza per assicurare che le attività commerciali si svolgano in modo conforme alle leggi dello Stato, alle convenzioni e agli accordi internazionali: a questo scopo l'Ufficio emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello, nel termine di venti giorni dalla comunicazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68; il ricorso non sospende l'esecutività dell'atto salvo contrario provvedimento del giudice adito;

e) l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio segnala agli altri uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova.

Art. 74

(Illeciti penali e violazioni amministrative)

1. Sono considerati illeciti penali:

a) l'esercizio dell'attività di commercio, così come definita dal precedente art. 2, svolta in assenza di licenza;

b) lo svolgimento di attività commerciale in relazione a beni e servizi diversi da quelli contemplati nella corrispondente licenza nonché lo svolgimento difforme dell'attività commerciale rispetto ad una delle modalità di esercizio della licenza di cui al precedente art. 4, nell'ipotesi in cui l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio abbia già applicato, per i casi di recidiva ed in aggiunta alle sanzioni amministrative, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa.

2. Sono considerate violazioni amministrative:

- a) lo svolgimento di attività commerciale in relazione a beni e servizi diversi da quelli contemplati in licenza;
- b) lo svolgimento difforme dell'attività commerciale rispetto ad una delle modalità di esercizio della licenza di cui al precedente art. 4;
- c) ogni altra inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e alle normative in materia di commercio.

Art. 75
(Sanzioni)

1. Chiunque compie gli illeciti penali di cui al primo comma del precedente articolo è punito con l'arresto di primo grado o con la multa in denaro o con la multa a giorni dal secondo al terzo grado.
2. Chiunque svolge attività commerciale in relazione a beni e servizi diversi da quelli contemplati dalla licenza è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000,00 a € 5.000,00.
3. Quando sia pregiudiziale all'accertamento della violazione amministrativa l'esatta interpretazione di una o più tabelle merceologiche, l'applicazione della sanzione di cui al precedente comma resta sospesa per tutto il periodo necessario a definire la procedura interpretativa.
4. Lo svolgimento difforme dell'attività commerciale rispetto ad una delle modalità di esercizio della licenza di cui al precedente art. 4 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000,00 a € 15.000,00.
5. Ogni altra inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed alle normative in materia di commercio, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00.
6. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del valore, comunque non inferiore a € 5.000,00, dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa.
7. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
8. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma che precede, commette una ulteriore violazione amministrativa sarà soggetto oltreché all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui al sesto comma del presente articolo, anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni.

Art. 76
(Procedura applicativa)

1. In tutti i casi di illeciti penali di cui al primo comma del precedente art. 74, il Commissario della Legge ordina la cessazione dell'attività adottando i provvedimenti cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti; l'ordinanza è immediatamente esecutiva nonostante gravame.
2. Nei casi di cui al precedente primo comma alla condanna consegue la confisca della merce. In luogo della confisca si può applicare una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore dei beni oggetto di attività illecita e comunque non oltre la somma di € 75.000,00. Tale sanzione pecuniaria straordinaria si applica anche nel caso di servizi.
3. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria straordinaria di cui al precedente comma comporta la confisca dei beni.
4. La persona giuridica titolare di licenza assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a

carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti per inosservanza della normativa sul commercio. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione.

5. Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività d'impresa a carico di quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti.

Art. 77

(Revoca o sospensione della licenza)

1. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza commerciale qualora il titolare svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI

Art. 78

(Disposizioni per l'esame delle pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e norme di rinvio)

1. Tutte le istanze presentate all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere esaminate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le procedure e le modalità di cui alle leggi vigenti all'atto delle relative presentazioni.

2. Le persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari di più licenze rilasciate a norma di precedenti leggi, potranno mantenere la titolarità delle licenze esistenti senza tuttavia avere la possibilità di trasferire a titolo definitivo le licenze stesse; è consentito tuttavia il trasferimento di titolarità temporanea a norma della presente legge.

3. Qualora i soggetti di cui al comma che precede intendessero trasferire la sede delle singole licenze esistenti, la procedura applicabile è quella prevista agli articoli 25, 26, 27 della presente legge.

4. Le cooperative di consumo qualora siano composte da un numero di soci superiore alle cento unità, sono soggette alle disposizioni di cui alla presente legge anche nell'ipotesi di prestazioni di beni e servizi a favore dei soli soci.

Art. 79

(Tassa di licenza)

1. Tutte le attività disciplinate dalla presente legge sono soggette al pagamento di una tassa di rilascio e di rinnovo della licenza il cui ammontare è stabilito dalla Legge 1 luglio 1992 n. 52 e dai successivi decreti modificativi.

2. La licenza ai fini dell'esercizio ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 80

(Abrogazioni)

1. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 81

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

ALLEGATO "A"

TITOLO I

SETTORI MERCEOLOGICI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E REQUISITI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ

Art. 1

(Elenco settori merceologici per l'esercizio del commercio al dettaglio)

1. I settori merceologici per l'esercizio del commercio al dettaglio sono i seguenti:
 - a) settore alimentare;
 - b) settore non alimentare, compresi taluni prodotti alimentari confezionati e complementari alla vendita di specifiche tipologie di prodotti da definire con apposito regolamento della Commissione del Commercio.
2. Ai sensi dell'articolo 5 della presente legge sono previste le seguenti compatibilità: il commercio al dettaglio di prodotti per l'edilizia, l'industria e l'artigianato è compatibile con l'attività industriale di installazione e posa in opera; il commercio al dettaglio di veicoli è compatibile con l'attività industriale di noleggio, riparazione, manutenzione e montaggio.
3. In deroga all'articolo 7 della Legge 8 giugno 1965 n.18, le licenze industriali per l'esercizio di attività di albergo, sala da ballo, locale notturno possono prevedere l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Altresì le licenze industriali di produzione di prodotti da forno, di gelati, di piada e cassoni possono prevedere l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e dei prodotti di propria produzione.

Art. 2

(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio al dettaglio)

1. Ai sensi dell'articolo 24 comma 2 punto e) della presente legge, vengono di seguito elencate le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o una esperienza professionale.
2. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui al settore alimentare è necessario aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi.
3. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di articoli ortopedici e relativi accessori e apparecchi medicali è necessario avere conseguito il diploma di laurea di tecnico ortopedico o il diploma relativo a corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista.
4. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di prodotti di erboristeria e prodotti officinali non soggetti a ricetta medica è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

- a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica industriale;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- c) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, con mansioni corrispondenti all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- d) avere alle proprie dipendenze, o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).

Per esercitare il commercio al dettaglio di prodotti omeopatici e di erboristeria soggetti a ricetta medica è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

- a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale o titoli equipollenti;
- b) avere **esercitato in proprio**, per almeno due anni, negli ultimi cinque, l'attività per la quale si richiede il rilascio della licenza;
- c) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, negli ultimi cinque con mansioni corrispondenti all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- d) avere alle proprie dipendenze, o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

Commento [ar8]: nuovo

5. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di ottica e materiale accessorio, è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

- a) avere conseguito il diploma di abilità all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- c) avere alle proprie dipendenze un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).

6. Per il commercio al dettaglio di prodotti definiti armi è necessario presentare il certificato di buona condotta ad uso specifico.

7. Il riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio dei prodotti di cui al presente articolo compete, in caso di controversia, alla Commissione del Commercio che potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

Art. 3

(Sede delle attività commerciali)

1. A norma dell'articolo 66 comma 1 della presente legge, il rilascio delle licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio di specifiche merceologie quali veicoli, arredamenti, arte e antiquariato, ferramenta, materiale macchine e attrezzature per l'edilizia, l'industria, l'artigianato, l'agricoltura e la zootecnia è consentito in un locale avente una delle seguenti funzioni: C12, D2, D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

2. Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma per le merceologie ivi riportate, in deroga alle disposizioni relative al rilascio e/o trasferimento delle licenze commerciali al dettaglio, il Congresso di Stato potrà autorizzare il rilascio e/o il trasferimento di licenze commerciali al dettaglio di grande struttura, anche in locali aventi funzioni D2 e D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87 purché ricorrano le seguenti condizioni:

- che l'attività commerciale al dettaglio sia esistente, indipendentemente dalla tipologia della licenza e dalla sua ubicazione o sede, alla data di entrata in vigore della presente legge;

- che l'attività commerciale al dettaglio esistente comprovi in sede di richiesta dell'autorizzazione al rilascio e/o al trasferimento della licenza, il pagamento di imposta monofase di ammontare minimo non inferiore ad € 500.000,00= (Euro cinquecentomila/00) annui nei due anni anteriori alla richiesta;
- che l'attività commerciale al dettaglio esistente comprovi, in sede di richiesta dell'autorizzazione al rilascio e/o al trasferimento della licenza, di avere alle proprie dipendenze almeno 25 (venticinque) unità lavorative.

L'istanza corredata di tutta la documentazione prevista dall'articolo 24 della presente legge nonché della documentazione atta a comprovare i requisiti di cui al comma che precede dovrà essere indirizzata per il tramite dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato che dovrà provvedere all'esame dell'istanza entro sessanta giorni a fare data dal deposito dell'istanza

TITOLO II

SETTORI MERCEOLOGICI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO E REQUISITI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ

Art. 4

(Elenco settori merceologici per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. I settori merceologici per l'esercizio del commercio all'ingrosso sono i seguenti:
 - a) settore alimentare;
 - b) settore non alimentare.

Art. 5

(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Ai sensi dell'articolo 52 comma 2 della presente legge, vengono di seguito elencate le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione ovvero una esperienza professionale.
2. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso di cui al settore merceologico alimentare è necessario aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi.
3. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti omeopatici e medicinali è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale;
 - b) avere alle proprie dipendenze, o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).
4. Il riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio di commercio all'ingrosso di prodotti di cui al presente articolo compete, in caso di controversia, alla Commissione del Commercio che potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

ALLEGATO "B"

Art. 1

(Zone commerciali)

1. Il territorio dello Stato, ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali:

- a) Centro Storico della Capitale;
- b) zona a prevalente carattere residenziale;
- c) centri storici.

2. Le zone commerciali di cui al precedente comma sono individuate nella planimetria di cui al presente Allegato.

ALLEGATO "C"

Art. 1

(Centri commerciali esistenti)

1. Ai sensi dell'articolo 29 della presente legge, i centri commerciali esistenti all'entrata in vigore della presente normativa sono contraddistinti con i seguenti dati catastali:

- Dogana F. 5 - N. 13 con superficie commerciale di circa 13.463 mq.;
- Ponte Mellini F. 5 - N. 77 con superficie commerciale di circa 7.287 mq.;
- Ponte Mellini F. 5 - N. 205 con superficie commerciale di circa 11.375 mq.;
- Dogana F. 7 - N. 216 con superficie commerciale di circa 5.978 mq.